



MAGGIORAZIONE DEL RIMBORSO CHILOMETRICO PER UTILIZZO MEZZO PROPRIO E DETERMINAZIONE INDENNITÀ ORARIA DI MISSIONE

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

VISTO il d.lgs. n. 149/2015 recante *“Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;

VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2016 recante l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato, emanato ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 149/2015 e, in particolare, l'art. 19 dello stesso D.P.C.M. recante la disciplina di un *“trattamento di missione”* uniforme per tutto il personale ispettivo;

CONSIDERATO che, ai sensi del predetto art. 19 del D.P.C.M. 23 febbraio 2016, è previsto un nuovo trattamento di missione *“in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti”*;

VISTO il comma 2 del predetto art. 19, secondo il quale, al personale ispettivo dell'Ispettorato, per le missioni da svolgere in un Comune o in una località diversi dalla sede di servizio, compete fra l'altro:

- *“una specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio. La misura dell'indennità è individuata, compatibilmente con le risorse disponibili, con provvedimento del direttore ed è corrisposta sulla base delle giornate di effettivo utilizzo del mezzo proprio”* (lett. b);
- *“in relazione alla sola attività di vigilanza, un'indennità oraria quantificata in euro 1,00 nel limite di 8 ore giornaliere; la misura dell'indennità può essere modificata con apposito provvedimento del direttore in relazione alle effettive disponibilità di bilancio”* (lett. c);

VISTO altresì il successivo comma 3, secondo il quale l'indennità di cui al comma 2, lett. c), *“non è dovuta: a) per missioni di durata inferiore alle 4 ore; b) per missioni da svolgersi in Comuni o località distanti meno di 10 km dall'ordinaria sede di servizio ovvero dal luogo di dimora abituale del dipendente”*;

VISTA la circolare INPS n. 86 del 22 luglio 2022 recante *“Missioni: criteri generali, profili autorizzativi, regole operative e norme sulle spese e sui rimborsi”*, laddove stabilisce che *“agli ispettori di vigilanza*

che usano il mezzo proprio è riconosciuta un'indennità risarcitoria chilometrica pari al 40% del citato rimborso chilometrico per il trasporto del materiale, degli strumenti di lavoro e delle dotazioni di sicurezza utili ai fini dell'attività", ribadendo quanto già previsto nella precedente circolare n. 11 del 24 gennaio 2011;

VISTA la circolare INAIL n. 8 dell'8 aprile 2024 recante *"Trattamento di missione del personale Inail",* laddove stabilisce che *"al personale ispettivo, ai geometri, ai tecnici della CTE e della CTSS del comparto Funzioni centrali è riconosciuta una maggiorazione della citata indennità chilometrica, per un importo pari al 40% del rimborso chilometrico, in caso di trasporto di materiale e/o strumentazione, indispensabile per lo svolgimento dell'attività oggetto della missione, che risulti essere particolarmente gravoso";*

CONSIDERATO che il predetto art. 19 del D.P.C.M. 23 febbraio 2016 stabilisce, al comma 4, che *"con direttiva del direttore sono definiti gli aspetti di dettaglio inerenti le modalità e i criteri per il riconoscimento delle indennità e dei rimborsi di cui al presente articolo";*

VISTO il D.D. n. 21 del 28 febbraio 2024, recante *"Criteri e modalità per il riconoscimento delle indennità e dei rimborsi spettanti al personale dell'INL per le missioni effettuate nel territorio nazionale";*

TENUTO CONTO che il personale ispettivo di INPS e INAIL già fruisce, in forza delle disposizioni interne agli stessi Istituti sopra citate, di una maggiorazione per il trasporto di materiali e strumenti con il mezzo proprio pari al 40% del rimborso chilometrico previsto per legge;

CONSIDERATA la necessità di confermare l'omogeneizzazione dei trattamenti di missione del personale ispettivo del ruolo INL rispetto al personale degli Istituti previdenziali;

VISTI i pareri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori riuniti, rispettivamente, in data 29 gennaio e 18 febbraio 2026;

CONSIDERATO che il bilancio di previsione dell'Ispettorato per l'esercizio finanziario 2026 presenta le necessarie disponibilità finanziarie;

DECRETA

1. Fermi restando i trattamenti di missione attualmente previsti dalla disciplina vigente, al personale ispettivo di ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro spettano, per l'anno 2026, le indennità di cui al presente decreto.

2. Al personale ispettivo di cui al comma 1 che mette a disposizione il mezzo proprio per lo svolgimento dell'attività di vigilanza è riconosciuta una indennità risarcitoria pari al 40% del rimborso chilometrico previsto dalla vigente disciplina da corrispondere sulla base delle giornate di effettivo utilizzo del mezzo proprio.

3. L'indennità oraria di cui in premessa di competenza del personale ispettivo di ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro è confermata in euro 1,50.

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO

Daniilo PAPA